

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
E DELLA
COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI**

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 05/10/2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Questo regolamento è finalizzato a disciplinare il funzionamento della struttura comunale socio-assistenziale polivalente, residenziale e non residenziale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia, al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini residenti anziani.

La struttura è destinata ad ospitare la **Comunità Alloggio per anziani** di cui all'art. 11 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005. La Comunità Alloggio, al fine di favorire la permanenza di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento nella comunità, una condizione di non autosufficienza, è dotata di uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali e di personale prevista per la **Comunità Integrata per Anziani** di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005.

La Comunità Alloggio, per anziani autosufficienti, rappresenta una risposta nei confronti di anziani ultrasessantacinquenni che, per motivi sociali o relazionali accertati, non possono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura dovrà pertanto garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica.

La Comunità Integrata si configura come un servizio residenziale integrato, destinato ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio. La comunità integrata è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

Nella struttura sociale sono presenti servizi di preparazione e distribuzione pasti, lavanderia e stireria per gli anziani stabilmente residenti nella Comunità Alloggio e Comunità Integrata, ma anche per persone non dimoranti nella struttura. Potranno essere inoltre erogati altri servizi a utenti esterni quali distribuzione pasti caldi a domicilio e altri servizi di assistenza domiciliare.

Art. 2 - Modalità di gestione

Il Comune provvede al funzionamento ed alla gestione della Comunità alloggio e della Comunità integrata mediante un rapporto di concessione con cooperative o società regolarmente iscritte all'Albo Regionale, e/o a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie, il Comune procede all'affidamento privilegiando le procedure di aggiudicazione individuate dalle medesime norme, valorizzando gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

La concessione è soggetta al versamento di un canone annuale che, insieme alle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione dal Comune, verranno interamente utilizzate per il funzionamento della struttura sociale.

Il concessionario, individuato a conclusione della procedura di affidamento, avrà l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui al capo I, titolo III, artt. da 27 a 38, del regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con presentazione all'ufficio SUAP del Comune dell'apposita denuncia di inizio di attività (DUAP) e a porre in essere quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura, ivi compreso l'accreditamento di cui al regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.

Art. 3 - Ubicazione e capacità ricettiva

La comunità alloggio e la comunità integrata sono localizzati in un unico edificio sito a Palau in Via del Vecchio Marino, in posizione centrale e favorevole, vicino ad abitazioni private e servizi pubblici (ufficio postale, farmacia, servizi sanitari, biblioteca, edifici comunali e punti di vendita commerciali) che facilitano le relazioni sociali.

L'immobile ospitante le strutture sociali residenziali, ubicato nella predetta via, è suddiviso in due nuclei. Il primo (comunità alloggio) con capacità ricettiva complessiva di n. 16 posti, il secondo (comunità integrata) con capacità ricettiva di 6 posti. In entrambi i nuclei saranno accolti anziani di entrambi i sessi.

Solo per casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività potrà essere superata per un massimo di n°1 ospite, come da modulo di pronto intervento, nelle modalità meglio specificate nell'articolo 9 di questo regolamento.

La struttura è edificata su due piani costituiti dalle seguenti fasce funzionali:

- Servizi generali e locali accessori (al piano seminterrato/piano terra) di circa 500 mq, costituiti da atrio con ingresso, cucina, dispensa, spogliatoio personale con servizi igienici annessi, lavanderia, stireria, locali di deposito per attrezzature e biancheria, garage locali, centrale termica;
- Ambienti dell'area abitativa (al piano primo) della superficie di circa 500 mq costituita da ingresso con servizi di portineria, ufficio, cucina, sala pranzo e sala comune (soggiorno) con servizi handicap, servizi igienici per utenti esterni, infermeria e ambulatorio medico, n. 13 camere da 1 - 2 posti letto con capienza massima di 16 posti letto e con servizi igienici anche per persone con disabilità, camera mortuaria, balconi e terrazza;
- Ambienti dell'area abitativa (al piano secondo) della superficie di circa 222 mq costituita da n. 4 camere da 1-2 posti letto con capienza massima di 6 posti letto e con servizi igienici anche per persone con disabilità, balconi e relativi servizi igienici.

I piani sono collegati tra loro dall'ascensore e dalle scale.

TITOLO II COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Art. 4 - Finalità

La **comunità alloggio** è una struttura di tipo residenziale a carattere comunitario caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni le quali non possono vivere autonomamente nel proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura può ospitare, in modo continuativo o temporaneo, un numero massimo di **16 anziani totalmente o parzialmente autosufficienti**. Per autosufficiente si intende la persona in grado di:

- godere di condizioni di salute tali da non essere costretta alla permanenza a letto o nella propria camera;
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all'interno della struttura;
- essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da sola alla pulizia personale giornaliera;
- essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da sola;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.

Per parzialmente autosufficiente si intende la persona che necessita di sostegni costanti ma parziali, quali sostegno al bagno, aiuto alla somministrazione del pasto, aiuto per le esigenze personali, accompagnamento per la riscossione della pensione.

Al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, si curerà:

- l'instaurarsi di relazioni interpersonali significative, anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività;
- il coinvolgimento nella gestione della comunità;
- un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.

In particolare le finalità che la comunità alloggio si propone di raggiungere sono:

- favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico;
- garantire l'assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita;
- potenziare capacità di autonomia personale;
- prevenire e/o ridurre il danno di capacità già compromesse per quegli anziani parzialmente autosufficienti;
- promuovere e stimolare la vita di relazione;
- promuovere momenti di incontro e di rapporto con l'ambiente esterno;
- porre l'anziano nelle condizioni di essere un soggetto attivo che partecipa con autodeterminazione alla sua vita, in riferimento alle sue condizioni, ai suoi bisogni e alle sue aspettative;
- mantenere contatti significativi con la realtà sociale territoriale.

Parimenti le finalità della comunità alloggio per anziani sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" pubblicato nel BURAS n. 24 del 28.07.2008.

All'interno della Comunità alloggio sarà possibile attivare il **modulo di pronto intervento**, con capacità ricettiva di **n. 1 posti**, teso a far fronte a bisogni improvvisi di emergenza di persone che si trovino in grave stato di difficoltà temporanea.

La fruizione del servizio è limitata nel tempo (max 30 giorni), in attesa di poter valutare e ricercare soluzioni opportune e rispondenti al caso specifico (affidamento familiare, inserimento in casa protetta o altra struttura socio assistenziale, etc.).

Le modalità di erogazione e di organizzazione di tale servizio sono stabilite con apposito atto del Servizio Sociale Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore, mediante piani d'intervento specifici per ciascuna situazione particolare e con copertura finanziaria a totale carico degli ospiti così come disposto nel regolamento e/o occorrendo a carico del Comune.

Art. 5 - Destinatari del servizio

La comunità alloggio ospita persone anziane di entrambi i sessi con precedenza ai residenti nel Comune di Palau, di età superiore ai 65 anni, in condizioni di autosufficienza totale o parziale, sia fisica che psichica, le quali per particolari condizioni psico-fisiche o per altre cause, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà o per i quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo e nel proprio domicilio. In caso di coppia, il requisito dell'età deve essere posseduto almeno da uno dei due coniugi.

Verrà data la priorità a coloro che risultano privi di qualsiasi sostegno familiare. Si può prescindere dal limite di età per tutti quei casi in cui si manifestano situazioni eccezionali ed urgenti, ma che non compromettono l'equilibrio della comunità stessa e comunque per periodi limitati.

Il requisito della parziale o totale autosufficienza deve essere posseduto al momento dell'ammissione nella comunità alloggio. Qualora successivamente all'inserimento sopraggiunga una condizione di non autosufficienza, la permanenza dell'ospite nella struttura è consentita solo nella comunità integrata.

TITOLO III COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI

Art. 6 - Finalità

La **comunità integrata** è una struttura residenziale per **anziani non autosufficienti** idonea a erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche infermieristiche a carattere continuativo, a soggetti non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per migliorare lo stato di salute e di benessere dell'anziano.

La condizione di "non autosufficienza" deve intendersi come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nei rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali.

Le finalità del servizio della comunità integrata sono:

- fornire assistenza continuativa con un alto livello di prestazioni socio-sanitarie-assistenziali;
- favorire il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- favorire tutte le azioni che hanno lo scopo di mantenere e promuovere lo sviluppo dell'autonomia della persona attraverso la valorizzazione delle abilità residue;
- garantire interventi mirati al superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia ricreative che socializzanti;
- coinvolgere la famiglia, che deve essere posta al centro dell'attenzione di tutti gli interventi in quanto capace di influenzare le dinamiche interpersonali, le scelte, gli obiettivi.

Per la tipologia dell'utenza, l'organizzazione del servizio presuppone una forte integrazione tra la componente socio - assistenziale (prevalente) e la componente sanitaria riabilitativa, attraverso uno stretto coordinamento con la A.S.L. territoriale competente. Queste due componenti dovranno garantire rispettivamente le seguenti prestazioni: da un lato igiene della persona, mobilitazione, alimentazione appropriata, protezione e vigilanza continua; dall'altro cure mediche, infermieristiche e riabilitative.

Art. 7 - Destinatari del servizio

La comunità integrata per anziani è destinata, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, a favorire la permanenza di anziani ai quali è accertata una condizione di non autosufficienza.

L'accesso avviene a cura del PUA (Punto Unico di Accesso) della ASL competente, previa valutazione e accertamento della tipologia del bisogno da parte dell'UVT (Unità di Valutazione Territoriale), che devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o famiglia.

Esclusivamente in caso di posti disponibili, anche con previsione delle necessità di persone provenienti dalla comunità alloggio, possono essere inserite nella comunità integrata persone provenienti dall'esterno con priorità a:

- soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cioè soggetti incapaci di provvedere a se stessi, con priorità assoluta per quelli privi di qualsiasi sostegno familiare e con risorse economiche ridotte, che saranno sostenuti dall'amministrazione comunale di provenienza;
- soggetti temporaneamente non autosufficienti, per la durata della condizione di incapacità a provvedere a se stessi;
- soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti con autonomia limitata che necessitano di aiuto e assistenza costante.

In caso di più domande di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili si provvederà a redigere una lista di attesa. In essa avranno priorità gli utenti residenti da almeno cinque anni, in subordine i residenti da almeno cinque anni nei Comuni che fanno capo al Distretto Sanitario di cui fa parte il Comune. Infine i residenti negli altri Comuni, secondo le modalità stabilite con gli articoli che seguono.

TITOLO IV

Disposizioni riguardanti gli ospiti della comunità alloggio e della comunità integrata

Art. 8 - Modalità di ammissione

L'ammissione ed ingresso alla comunità alloggio per anziani e alla comunità integrata, di cui agli articoli precedenti, è riservata prioritariamente ai residenti del Comune di Palau e, in relazione alla disponibilità dei posti, ai non residenti impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio. L'età minima per essere ammessi è di 65 anni. Sono possibili eventuali deroghe solo per casi di particolare urgenza e gravità segnalati dal Servizio Sociale comunale con relazione scritta e compatibilmente con la disponibilità dei posti. Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non compatibili con le finalità della struttura, con la tipologia dei servizi erogati e con la vita della comunità.

Gli utenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione direttamente al responsabile della Struttura Sociale che provvederà a informare tempestivamente e per iscritto il servizio sociale del Comune. Il Responsabile della struttura provvede ad attribuire un numero di protocollo d'ingresso e data di presentazione ed ad istruire le domande entro 20 giorni dal ricevimento. La decisione dell'ammissione nella comunità alloggio deve essere comunicata per iscritto all'interessato con la data di ingresso nella comunità stessa.

La stesura della graduatoria verrà effettuata di concerto con il servizio sociale comunale, su proposta del Responsabile/Coordinatore della struttura. Non può essere precluso l'accesso ad alcun utente che presenti i requisiti richiesti.

I posti che si libereranno a causa di quanto previsto successivamente verranno assegnati ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.

Le ammissioni nella **comunità alloggio anziani** possono avvenire per richiesta degli interessati o dei loro familiari, su segnalazione dei servizi sociali o sanitari competenti per territorio di residenza ed, infine, di chiunque ne abbia interesse. L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto.

Le domande redatte su apposito modulo, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- Dati anagrafici, situazione di famiglia e residenza;
- Informativa ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Certificato del medico curante, che attesti il grado di autosufficienza o di non autosufficienza, l'assenza o il grado di eventuali patologie fisiche o psichiche che possano influire sulla vita di relazione (quali ad esempio malattie infettive, psicosi, etilismo), nonché l'assenza di eventuali disturbi che necessitano di terapie di carattere ospedaliero o comunque di assistenza medica e infermieristica continuativa. Per quanto concerne le persone parzialmente autosufficienti deve risultare che il tipo di patologia può essere seguita all'interno della Comunità e che il personale disponibile può offrire l'assistenza adeguata. L'ammissione di soggetti parzialmente autosufficienti è comunque subordinata al parere positivo espresso dall'UVT pertanto tali soggetti presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente;
- Dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, sottoscritta dal richiedente relativa alla capacità e situazione economica e patrimoniale contenente anche l'impegno alla

corresponsione della retta, al pagamento delle spese sanitarie, funerarie e di quelle riguardanti il vestiario e l'accettazione del regolamento interno;

- Eventuale situazione di impegno da parte di familiari tenuti per legge a concorrere alle spese o eventualmente copia protocollata della richiesta al Comune di provenienza di compartecipazione al pagamento della retta dovuta e impegno scritto, da parte del Comune di provenienza, che si assume i relativi oneri economici, nel caso in cui il soggetto non sia in grado di provvedere al pagamento della retta, per tutta la durata del ricovero, nonché a stipulare apposita convenzione con il gestore del servizio.

Per quanto riguarda l'ammissione alla **Comunità integrata**, invece, sarà necessaria la valutazione e l'accertamento della tipologia del bisogno del richiedente da parte dell'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T) operante presso il Punto Unico di Accesso (PUA) dell'Asl di competenza con predisposizione di apposito verbale che approva i requisiti per poter accedere alla struttura, operando congiuntamente con i servizi sociali del Comune e con i familiari dell'utente.

Se il richiedente non è in grado e/o non abbia figure parentali di riferimento o incaricate per legge, tutti gli adempimenti necessari a perfezionare la pratica di ammissione alla vita di Comunità, potranno essere curati dal Responsabile del Soggetto gestore, in collaborazione con l'ufficio servizi sociali del Comune di residenza del richiedente.

Può essere attivato, in linea con la normativa regionale, un **modulo di pronto intervento** all'interno della comunità alloggio, per ospitare n°1 ospite in possesso della residenza nel comune di Palau, che si trovi in una situazione di grave e urgente difficoltà temporanea, per un tempo massimo di 30 giorni.

Il modulo sarà attivato solo per casi eccezionali documentati dal servizio sociale comunale, in attesa di valutare e ricercare soluzioni opportune e rispondenti al caso specifico.

Se l'interessato non si presenta in comunità entro 7 giorni, senza giustificazioni in merito, esso si intende rinunciatario. La non ammissione nella comunità alloggio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato. In caso di richieste, per le quali non sia possibile l'immediata ammissione, queste saranno inserite in apposito elenco cronologico aggiornato.

L'ospite ha facoltà, dopo l'ammissione, di usufruire di 30 giorni di permanenza in prova nella struttura. Se l'ospite rifiuta la permanenza definitiva è tenuto a comunicarlo prima dello scadere dei 30 giorni; l'utente è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della mensilità della retta.

Art. 9 - Criteri per l'ammissione

Per l'ammissione alla comunità alloggio si terrà conto, prioritariamente, dei seguenti elementi:

- residenza nel Comune di Palau da almeno 5 anni, sono equiparati ai residenti i cittadini di Palau ospitati in strutture residenziali ubicate fuori dal Comune;
- persone prive di qualsiasi sostegno familiare,
- stato di solitudine e di abbandono;
- mancanza di rete parentale;
- grave disagio sociale;

- abitazione insalubre segnalata dal competente ufficio di igiene pubblica;
- età avanzata.

Tutte le situazioni dovranno essere relazionate dall'Assistente Sociale del Comune. In caso di posti disponibili verranno ammessi anche anziani non residenti a Palau. La graduatoria, differenziata per residenti e non residenti, sarà redatta in base all'ordine cronologico dell'arrivo al protocollo. Il criterio cronologico potrà essere superato se vi sono obiettive ed accertate ragioni di estrema gravità e urgenza, motivazioni che impongono, dopo un'accurata analisi del caso, comparata agli altri casi in attesa, di dare precedenza.

Nel caso di residenti, il possesso dei requisiti di solitudine e di mancanza di rete parentale, verrà relazionato dal Servizio Sociale comunale; nel caso di non residenti verranno richieste al Comune di provenienza le relazioni in merito al caso. Possono essere disposte anche ammissioni per periodi limitati, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti se è presente la disponibilità dei posti.

Per quanto riguarda la Comunità integrata, essendo la stessa destinata a favorire la permanenza di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento nella comunità alloggio, una condizione di non autosufficienza, hanno diritto all'inserimento gli utenti trasferiti dalla Comunità alloggio. In caso di eventuali posti disponibili si provvederà come stabilito all'art. 7 di questo regolamento.

All'interno della Comunità alloggio sarà possibile attivare il **modulo di pronto intervento**, con capacità ricettiva di **n. 1 posto**, teso a far fronte a bisogni improvvisi di emergenza di persone che si trovino in grave stato di difficoltà temporanea.

La fruizione del servizio è limitata nel tempo (max 30 giorni), in attesa di poter valutare e ricercare soluzioni opportune e rispondenti al caso specifico (affidamento familiare, inserimento in casa protetta o altra struttura socio assistenziale, etc.).

Le modalità di erogazione e di organizzazione di tale servizio sono stabilite con apposito atto del Servizio Sociale Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore, mediante piani d'intervento specifici per ciascuna situazione particolare e con copertura finanziaria a totale carico degli ospiti così come disposto nel regolamento e/o occorrendo a carico del Comune.

Art. 10 - Modalità di dimissioni

L'utente potrà essere dimesso:

- su richiesta dell'interessato;
- su richiesta dei parenti (nel qual caso sempre con consenso dell'interessato). La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Responsabile della struttura almeno 15 giorni prima della fine del mese.

Il responsabile della struttura d'intesa con il Servizio Sociale del comune, sentito il Consiglio di rappresentanza degli ospiti, può dimettere l'utente per la sola comunità alloggio, in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- condotta incompatibile con le esigenze e gli obblighi della vita comunitaria;
- gravi motivi disciplinari e morali;

- per assenza ingiustificata superiore ai 10 giorni e non comunicata.

Per ambedue le strutture (comunità integrata e comunità alloggio): per morosità nelle rette, intendendo moroso l'ospite che non ha provveduto al pagamento di almeno 2 rette consecutive.

Si procederà a dimettere obbligatoriamente l'ospite in caso di perdita dei requisiti che hanno consentito l'ammissione (es. perdita dell'autosufficienza per la comunità alloggio) così come previsto all'art. 5 di questo regolamento.

L'avvio del procedimento di dimissione è comunicato all'interessato per consentirne il contraddittorio.

Le dimissioni sono disposte dal Responsabile della struttura sociale di concerto con i servizi sociali del Comune e sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 11 - Decesso degli ospiti

Il decesso di un ospite deve essere immediatamente comunicato dal Responsabile della Struttura al Servizio Sociale del comune di residenza dell'ospite. Tutti gli eventuali valori ed oggetti personali di proprietà dell'utente verranno consegnati al parente più prossimo dal Responsabile della struttura, previa controfirma del verbale in cui sono indicati tutte le proprietà del defunto. Le spese per le esequie del defunto saranno saldate dai parenti più prossimi (art. 433 C.C.).

Se l'ospite si trova in stato di bisogno economico e non ha parenti che debbano sostenerlo, le spese per le esequie saranno integralmente o in parte sostenute dal Comune di provenienza dell'ospite.

In caso di decesso di un ospite il responsabile della struttura deve:

- comunicare per iscritto l'evento al competente ufficio del Comune e/o ad altro soggetto competente. Dovrà, inoltre, comunicarlo ai parenti del defunto, i quali dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste dalla legge ed alle spese relative al funerale;
- nel caso in cui l'ospite sia privo di parenti o costoro non siano reperibili, dovrà provvedere a svolgere tutte le pratiche necessarie per il funerale del defunto, anche in collaborazione con il Comune di provenienza che sosterrà le eventuali spese, salvo rivalersi delle spese sostenute sui parenti o sul patrimonio residuo o, in ultima analisi, sul Comune d'origine nel caso in cui l'anziano fosse proveniente da altro Comune;
- riporre all'interno degli armadi e dei cassetti in dotazione dell'ospite defunto i beni posti all'esterno degli stessi, quindi sigillare gli armadi ed i cassetti in dotazione dell'ospite defunto in attesa che, a cura del Responsabile della struttura e in presenza di due testimoni (eventualmente un parente del defunto) venga redatto un verbale contenente l'inventario completo dei beni e valori di proprietà del defunto.

Art. 12 – Retta e partecipazione alle spese

L'inserimento nella comunità alloggio e nella comunità integrata prevede il pagamento di una retta mensile, il cui importo sarà stabilito con la procedura di affidamento della Concessione,

distintamente per la Comunità Alloggio e la Comunità Integrata (con eventuale contribuzione A.S.L.);

La retta mensile dà diritto:

- all'assistenza alberghiera: assegnazione del posto letto nelle camere e del vitto;
- alla pulizia della biancheria anche personale;
- alla pulizia degli ambienti;
- all'assistenza personale (igiene personale e assistenza generica);
- ad usufruire di tutte le iniziative di carattere socio-sanitario, di riabilitazione, a bassa intensità assistenziale;
- ad usufruire di tutte le iniziative di vita collettiva, di animazione, culturali e di tutti i servizi generali disposti dall'amministrazione;
- esclusivamente per la comunità integrata per anziani: interventi riabilitativi compatibili con la tipologia di struttura e assistenza.

Il soggetto gestore e/o il Comune non potranno assumere nessun onere per prestazioni specialistiche e ospedaliere a favore delle persone inserite. Le spese relative a necessità personali o che non rientrino tra quelle a carico del SSN (ticket relativi ai medicinali, ad indagini diagnostiche, di laboratorio ecc.) sono a carico degli ospiti/richiedenti. Tali spese non possono essere anticipate dal soggetto gestore del servizio.

L'ospite è tenuto a pagare la retta con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.).

Solo ed unicamente per gli utenti residenti a Palau un reddito o situazione patrimoniale inferiore alla retta dovuta ed assenza o impossibilità di provvedervi da parte di persone obbligate dall'art. 433 del Codice Civile, la differenza tra quanto versato e l'importo della retta graverà sull'amministrazione comunale.

In caso di concessione dell'agevolazione, il versamento delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta deve prevedere, comunque, a favore dell'anziano o del disabile di una quota per spese personali pari al 25% del minimo INPS nel caso di servizio residenziale, del 50% in caso di servizio diurno e di assistenza domiciliare.

Per gli utenti non residenti sarà il Comune di appartenenza ad occuparsi del mantenimento in struttura. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23: "in caso di inserimento in strutture residenziali, la quota eventualmente a carico degli enti locali grava sul comune di residenza dell'assistito e l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel comune."

Se l'assistito non disponga di mezzi economici (reddito mensile più eventuale assegno di accompagnamento) tali da consentire il pagamento della retta per intero e le persone

obbligate ai sensi dell'art. 433 del C.C. non provvedano in merito, egli può, al momento dell'ingresso nella comunità, decidere di devolvere i propri beni patrimoniali al patrimonio del Comune chiedendo come contropartita l'assistenza.

Il Responsabile della struttura, se ricorre l'ipotesi descritta dal comma precedente, provvederà ad informare tempestivamente il Comune di residenza che procederà direttamente ad avviare la procedura necessaria. Il valore dei beni patrimoniali sarà stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale e, su richiesta dell'utente o del suo procuratore legale, sottoposto alla verifica di un tecnico di fiducia dallo stesso indicato. In tale ipotesi le spese inerenti la verifica saranno a carico dell'utente. In presenza di devoluzione di beni patrimoniali, l'utente o il suo procuratore legale provvederà, con apposito atto notarile, a disciplinare le modalità per l'utilizzo da parte del Comune delle risorse necessarie a far fronte alle spese di assistenza in struttura.

In ultima istanza, se l'anziano residente a Palau o in altro Comune, non può far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come sopra descritto, il Comune di residenza, previa relazione dell'Assistente Sociale, provvederà in sua vece. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 che testualmente recita: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

L'anziano che, pur in presenza di una rete familiare a cui non possa farvi riferimento, può essere inserito nella comunità alloggio, previa indagine sociale da parte dei servizi sociali che accertano tale impedimento e la corrispondenza agli altri criteri sotto indicati, previsti per l'integrazione della retta da parte del Comune.

L'intervento economico del Comune ha carattere sussidiario e residuale: per la sua attivazione, ancor prima dell'insufficienza delle risorse economiche e dell'impossibilità di supporto da parte degli obbligati agli alimenti, dovrà sussistere il pre-requisito della "doverosità" dell'intervento. Il ricovero dovrà essere, per giustificare l'intervento finanziario del Comune, l'ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia che con il supporto dei servizi territoriali. Sarà pertanto indispensabile:

- che il Comune sia preventivamente informato, al fine di poter accertare i requisiti in questione;
- l'attestazione da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro comune per ospiti non residenti, circa il carattere "necessario" e "stabile" del ricovero, con motivazione di tale necessità in apposito verbale, nel quale si siano valutate anche forme alternative al ricovero stesso. Tale necessità scaturirà da un'indagine che tenga conto anche della mancanza di rete parentale, del grave disagio sociale e dell'insalubrità dell'abitazione.

Se l'anziano residente a Palau, non può far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come sopra descritto, si procederà ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/05, tenendo conto dell'indicatore ISEE, approvato con D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve

essere presentato e valutato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitario residenziale secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

Per quanto riguarda la compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni l'art. 46 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/05 prevede:

- al di sotto della soglia ISEE indicata dalla G.R. il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
- al di sopra della soglia ISEE indicata dalla G.R. il soggetto richiedente le prestazioni è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il Comune ed il soggetto erogatore;
- all'intero di queste due soglie di ISEE, sarà rapportata percentualmente la compartecipazione al costo del servizio.

Dato che al momento non esiste nessun atto che indichi le soglie ISEE alle quali attenersi, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale, si prevedono le seguenti percentuali di compartecipazione dell'utenza, ritenute eque:

DA ISEE	A ISEE	compartecipazione comune	compartecipazione utente
€ 0,00	€ 4.000,00	INTERA QUOTA	0%
€ 4.000,01	€ 8.000,00	80%	20%
€ 8.000,01	€ 12.000,00	60%	40%
€ 12.000,01	€ 16.000,00	40%	60%
€ 16.000,01	€ 20.000,00	20%	80%
€ 20.000,01		0%	INTERA QUOTA

L'ammontare della quota mensile a carico del ricoverato, dovrà essere pagata direttamente alla struttura dai familiari.

L'ammontare della integrazione mensile a carico del Comune, dovrà essere liquidata alla struttura dietro presentazione di regolare fattura. L'ammissione di soggetti con retta a totale o parziale carico del Comune deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'ente medesimo e la spesa deve essere comunque contenuta nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio destinate per quella specifica finalità assistenziale. Parimenti se l'anziano risiede in un comune diverso, sarà tale Comune, fatti gli accertamenti del caso, a garantire il pagamento della retta di ricovero, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore della Comunità.

Art. 13 - Versamento della retta

Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il decimo giorno del mese di riferimento. L'ospite potrà rilasciare al responsabile della struttura la delega necessaria per la riscossione della pensione nonché l'autorizzazione al versamento dell'importo della retta convenuta a favore del concessionario.

La retta mensile dovrà essere corrisposta anche in caso d'assenza temporanea.

Se un ospite, nel corso del mese, si assenta per giustificato motivo (degenza e/o ricoveri) e per un periodo superiore ai 15 giorni, la quota verrà versata nella misura del 50% della retta mensile stabilita.

In caso di decesso nel corso del mese in atto, la differenza non potrà essere richiesta dai legittimi eredi a causa di spese già sostenute per l'ospite.

Se infine, un ospite autosufficiente e/o parzialmente autosufficiente, durante la permanenza in comunità diviene totalmente non autosufficiente il Servizio Sociale sentito i familiari assume le opportune iniziative per attivare servizi alternativi. L'utente potrà permanere nella struttura a condizione che provveda ad integrare la retta per sostenere le maggiori spese di assistenza dovute per la non autosufficienza e a integrare la documentazione prevista dall'art. 8 di questo regolamento. Al momento del suo inserimento, l'ospite è tenuto al pagamento della retta mensile e contemporaneamente al versamento di una cauzione che sarà restituita all'ospite quando questi sarà dimesso. Tale cauzione potrà essere quantificata pari ad una mensilità.

Art. 14 - Polizza assicurativa

Il Comune chiederà al concessionario di provvedere a stipulare in favore degli ospiti, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio e responsabilità civile e da danni subiti o provocati dagli utenti, dagli operatori e dai volontari che operano nella struttura. Sarà inoltre obbligo del concessionario provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando salvo da ogni coinvolgimento l'Ente concessionario, salvo accertamento di dolo.

Art. 15 - Diritti – doveri - sicurezza

La comunità fornisce al suo interno le proprie prestazioni assistenziali: vitto, alloggio, mensa, stireria e lavanderia, animazione, attività ricreative.

All'atto dell'ingresso nella comunità sarà assegnato ad ogni ospite un posto letto con relativo mobilio in dotazione della comunità; saranno a carico dell'ospite la biancheria personale e l'occorrente per l'igiene personale.

L'ospite ha il diritto di:

- arredare lo spazio della propria camera con fotografie e oggetti personali;
- sistemare i propri soprammobili con il consenso della comunità e degli altri compagni di stanza;
- usare apparecchi radio o tv nel rispetto degli altri ospiti;
- soggiornare liberamente nella propria stanza da letto e negli spazi comuni, escluso negli orari delle pulizie.

L'ospite ha il dovere di:

- tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;
- rispettare gli altri ospiti facendo attenzione a non disturbare soprattutto nelle ore di riposo;
- curare attentamente la propria igiene personale;
- curare l'igiene e l'ordine della camera;

- fumare esclusivamente negli spazi consentiti;
- avvisare con anticipo qualora l'ospite intenda consumare i pasti fuori dalla comunità.

Uscite e visite

L'ospite è libero di ricevere all'interno della comunità parenti e amici negli orari stabiliti per le attività di tempo libero. Per situazioni particolari gli orari potranno essere flessibili. L'ospite è libero di uscire dalla comunità, comunicando con previo anticipo al responsabile e in sua assenza a chi ne fa le veci.

L'ospite che intende uscire sarà tenuto alla firma in un apposito registro predisposto per le uscite, e dovrà far rientro in un orario compatibile alle regole della comunità. L'ospite che intende assentarsi dalla comunità per qualche giorno dovrà preventivamente comunicarlo al responsabile precisando il periodo di assenza. Al ritorno dovrà presentarsi al responsabile o a chi ne fa le veci, per comunicarne il rientro. Se sopraggiungono impedimenti per il rientro, egli ha il dovere di avvisare tempestivamente la comunità comunicando eventuali variazioni.

Sicurezza

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per valori conservati nelle camere, se dovessero verificarsi ammanchi.

E' vietato asportare anche temporaneamente dalla comunità, qualsiasi cosa che costituisca arredo comune e che non sia proprietà personale dell'ospite.

Art. 16 - Libertà religiosa

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

Art. 17 - Attività di tempo libero

L'utente è libero di organizzare la giornata nel modo che ritiene più opportuno occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o sociali spontaneamente scelte. All'interno della comunità saranno promosse attività ricreative e culturali programmate secondo le esigenze e le attitudini degli ospiti secondo orari prestabiliti. L'ospite può frequentare liberamente negli orari stabiliti gli ambienti della comunità messi a disposizione: sala di soggiorno, giardino, altro, e potrà utilizzare l'attrezzatura predisposta riviste, libri, televisione, radio, giochi, ecc.

Art. 18 - Rapporti con il personale

E' vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti, e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale che opera nella comunità da parte degli ospiti o loro parenti.

Sono altresì vietate le deleghe di alcun genere, se non in casi particolari con il consenso del responsabile del centro. Tali deleghe dovranno essere sottoscritte. Eventuali reclami inerenti ai servizi e il personale che opera all'interno della comunità devono essere fatti presenti al responsabile.

Gli ospiti sono tenuti ad un rapporto di reciproca comprensione e solidarietà nel rispetto della libertà di ognuno.

L'ospite è tenuto ad osservare le regole collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 19 - Documentazione

E' espresso compito del soggetto gestore predisporre e tenere sempre presenti nella struttura sociale:

- un registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza;
- un registro del personale impiegato, sistematicamente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- la Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento. La Carta dei servizi deve contenere le informazioni contenute nel punto 1.2.9 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013;
- la tabella dietetica da esporre nella sala pranzo approvata dal competente servizio di Igiene degli alimenti della ASL;
- il Manuale di autocontrollo per l'HACCP;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e igienico sanitaria;

Per ogni ospite sarà predisposta la seguente documentazione:

- cartella personale dell'utente contenente la documentazione amministrativa e sanitaria dell'utente, l'elenco cronologico dei dati, informazioni, riflessioni e considerazioni.
- piano personalizzato di assistenza redatto nei modi previsti dal punto 1.2.4 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013.

TITOLO V

Servizi per utenti interni e esterni

Art. 20 - Mensa – lavanderia – stireria

Nella comunità è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di:

- colazione;
- pranzo;
- merenda;
- cena.

Il trattamento alimentare deve rispondere, per qualità e quantità, alle esigenze dietetiche e alimentari delle persone ospitate. Il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti tali e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione. Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica approvata dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL e sarà resa nota agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo.

Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto. Eventuali trattamenti diversi devono essere prescritti dal medico curante per motivi di salute.

La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo. Sarà consumato in camera in caso di infermità o altro giustificato motivo, previa autorizzazione del responsabile.

E' fatto obbligo del concessionario redigere il Piano di Autocontrollo HACCP e tenerlo a disposizione per le eventuali verifiche della ASL, nonché individuare, applicare, mantenere e aggiornare le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti e di tutto il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti.

All'interno del centro è presente il servizio di:

- lavanderia;
- stireria;
- rammendo;
- guardaroba.

Il cambio e lavaggio della biancheria personale del corredo da letto e bagno avverrà due volte la settimana, salvo necessità particolari degli ospiti.

Art. 21 - Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture dell'ASL, fatta salva la volontà di ognuno di ricorrere ad un proprio medico di fiducia. In stretta collaborazione con il medico curante, opererà all'interno della comunità la figura di un infermiere professionale.

L'assistenza alla tutela igienico-sanitaria (da effettuarsi dietro prescrizione e sotto controllo medico), comprende attività non legate a situazioni di rischio quali l'assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, l'integrazione nei programmi socio-riabilitativi, l'accompagnamento dell'utente per visite mediche e terapie, le segnalazioni

al Servizio Sanitario di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente. Per quanto riguarda le prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo, il concessionario dovrà avvalersi del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Le terapie riabilitative compatibili con la struttura, nonché l'assistenza programmata dello psicologo, saranno invece a carico del soggetto gestore.

Art. 22 - Prestazioni differenziate

Il servizio sociale comunale potrà attivare, in via straordinaria e per situazioni dove vi sia necessità e urgenza, prestazioni differenti da quelle indicate in questo regolamento e per il tempo necessario e sufficiente alla risoluzione del bisogno:

- ☐ assistenza e cura in caso di ospedalizzazione;
- ☐ altre esigenze che si verificheranno in itinere.

Art. 23 - Servizio mensa a favore di utenti esterni

Nella struttura è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di pasti agli anziani ospiti della comunità. Tale servizio, previsto dall'art. 20 di questo regolamento, è garantito anche agli utenti esterni.

Il servizio di mensa agli utenti esterni offre una pronta risposta ai bisogni primari delle persone adulte sole o appartenenti a famiglie disagiate e a rischio emarginazione, che versano in situazioni di particolare fragilità economica, sociale e familiare.

Possono accedere al servizio anziani o adulti residenti o domiciliati nel comune che non possono provvedere direttamente alla preparazione dei propri pasti, in grado di raggiungere autonomamente la mensa della struttura sociale.

Per essere ammessi al servizio occorre presentare richiesta al servizio sociale del Comune.

L'erogazione avviene in conformità a particolari esigenze dietetiche evidenziate nella domanda e secondo quanto stabilito dall'art. 20 di questo regolamento. Il servizio può essere erogato per 365 giorni l'anno.

Per usufruire del servizio mensa occorre:

- essere persona impossibilitata a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti.
- presentare richiesta, su appositi moduli disponibili al servizio sociale del Comune, contenenti dati anagrafici, composizione e capacità economica del nucleo familiare.

Art. 24 - Servizio pasti caldi a domicilio

Il Comune si fa carico del servizio di distribuzione di pasti a domicilio. Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio dei pasti principali. Il servizio è destinato ad adulti ed anziani soli o in coppia, impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti e a raggiungere autonomamente i locali della mensa nella struttura sociale, in modo da garantire loro autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Sono destinatari del servizio cittadini che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti. In particolare sono destinatarie del servizio:

- persone che vivono sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- persone che vivono in famiglie in difficoltà;
- i soggetti già in carico ad altri servizi domiciliari o di diverso intervento assistenziale che necessitano di interventi integrativi assistenziali.

Il pasto è composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta e pane. Il menu varia giornalmente con cicli settimanali ed accoglie anche esigenze di personalizzazione dell'utente in presenza di particolari esigenze alimentari o patologie mediche.

Il pasto è distribuito in appositi contenitori igienici e termici forniti dalla impresa esecutrice del servizio oppure confezionati in vaschette di plastica, chiuse ermeticamente con pellicola termosaldata.

I pasti sono preparati nella cucina della struttura sociale e sono consegnati a domicilio dalla stessa impresa che gestisce la struttura.

Per usufruire del servizio pasti caldi a domicilio occorre:

- essere residenti;
- essere impossibilitati a provvedere alla preparazione dei pasti e a recarsi autonomamente nei locali della mensa.
- presentare richiesta, su appositi moduli disponibili al servizio sociale del Comune, contenenti dati anagrafici composizione e capacità economica del nucleo familiare. Può essere prevista la compilazione, da parte del medico curante, di un certificato su apposito modulo che verrà consegnato dall'assistente sociale al momento del colloquio.

Art. 25 - Servizio di lavanderia

Nella struttura è presente il servizio lavanderia, stireria, rammendo in favore degli anziani ospiti della comunità. Tale servizio, previsto dall'art. 20 di questo regolamento, è garantito, compatibilmente con le sue esigenze organizzative, anche agli utenti esterni.

Potranno usufruire del servizio anziani residenti che ne abbiano effettiva necessità e che non possano, per motivi di capienza, o non vogliano essere ospitati stabilmente nella struttura.

Il servizio consiste nel ritiro della biancheria anche a domicilio, nel suo trattamento nella lavanderia del centro (lavaggio, stiratura e rammendo) e nella riconsegna. Esso si rivolge ad anziani o a cittadini che versino in particolare stato di disagio sociale o sanitario, che già usufruiscono dei servizi assistenziali gestiti dal Comune quali assistenza domiciliare o pasto a domicilio.

Per accedere al servizio è sufficiente compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nella struttura negli uffici dei servizi sociali del Comune. Le tariffe, per capo di abbigliamento, lenzuola, asciugamani, sono stabilite di anno in anno.

Art. 26 - Compartecipazione al costo delle prestazioni

Il sistema di compartecipazione al costo del servizio e delle prestazioni è definito sulla base dei principi generali stabiliti dall'art. 45 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" pubblicato nel BURAS n. 24 del 28.07.2008.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare, il costo del pasto, differenziato se consumato sul posto o se consegnato a domicilio, il costo del servizio lavanderia e stireria per esterni,

sono stabiliti annualmente con la programmazione socio-assistenziale comunale sulla base dei seguenti principi:

- gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei richiedenti;
- valutazione della situazione economica sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 - Obblighi degli utenti

Negli ambienti della struttura i fruitori devono:

- osservare un comportamento corretto;
- non apportare danni alle strutture mobili ed immobili, alle suppellettili del centro, né al materiale comunque presente negli ambienti;
- far attenzione al mantenimento della pulizia degli ambienti e dei servizi;
- evitare discussioni litigiose o comunque particolarmente animate;
- evitare di disturbare le attività di altri, siano esse programmate o libere;
- osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce la struttura.

Coloro che non osservano le prescrizioni suddette saranno allontanati, salvo ulteriori provvedimenti nei singoli casi.

L'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto, se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista.

Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al funzionario responsabile del settore comunale o al responsabile della struttura sociale.

TITOLO VI PERSONALE

Art. 28 - Personale interno della struttura sociale

Per la gestione dei servizi all'interno della struttura sociale sono previste le seguenti figure professionali:

- coordinatore o responsabile della struttura;
- educatore professionale, con una presenza programmata nelle ore più significative della vita comunitaria, per almeno 30 ore settimanali
- cuoco;
- personale amministrativo, personale ausiliario addetto ai servizi generali (pulizie, cucina lavanderia, stileria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti) nel numero di due unità;
- altre figure, fornite di titolo specifico, che potranno operare nei momenti in cui si dovesse ravvisare la necessità (infermiere professionale, psicologo, e/o esperti in varie tematiche).

Per la Comunità alloggio

- operatori socio-sanitari in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni 8 ospiti. Oltre 8 ospiti, le ore di assistenza dell'O.S.S. devono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.

per la Comunità integrata

- operatori socio-sanitari in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti e non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni 6 ospiti. Le ore di assistenza dell'O.S.S. devono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti;
- infermiere, in rapporto di uno ogni 15 ospiti, con una presenza programmata in relazione alle esigenze e numero degli ospiti;
- un tecnico della riabilitazione;
- deve essere garantita la presenza programmata di uno psicologo.

L'impiego orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero degli utenti. Tutto il personale adibito alle attività e prestazioni individuate in questo regolamento deve essere in possesso di tutti i requisiti professionali idonei alla migliore realizzazione del servizio.

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore socio-sanitario e deve essere garantito l'intervento dell'infermiere professionale per eventuali emergenze.

Il concessionario dovrà garantire agli utenti della struttura sociale una assistenza specializzata e generica, obbligandosi ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti nelle disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella Legge 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 "organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013 resa definitiva dalla delibera G.R. 50/17 del 3/12/2013".

Art. 29 - Compiti del personale

1. COORDINATORE O RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Dirige e coordina il funzionamento della struttura in modo da garantirne efficienza organizzativa e buon andamento delle attività. Svolge le seguenti funzioni:

- sovrintende a tutta l'organizzazione della comunità alloggio e della comunità integrata
- controlla e coordina l'attività di tutti i servizi offerti dalla struttura
- coordina il personale operante nella struttura
- mantiene i rapporti con il Comune
- è responsabile delle pratiche amministrative relative agli ospiti e alle altre attività che si svolgono nel centro, sia per gli ospiti che per le attività verso gli esterni
- partecipa all'attività del Consiglio di rappresentanza del Centro
- sovrintende all'accettazione degli ospiti, ponendo in atto ogni iniziativa di ospitalità e di assistenza
- dispone l'assegnazione delle camere, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze manifestate dall'ospite
- cura i rapporti con i medici di base
- pone in atto, con il personale della struttura, ogni iniziativa atta al superamento di eventuali difficoltà psicologiche e organizzative che possono verificarsi all'entrata nella comunità
- agevola e cura le relazioni tra gli anziani, tra questi e gli operatori e con le famiglie degli ospiti;
- cura la realizzazione dei fini generali d'ospitalità e assistenza che la comunità persegue
- vigila sulla condotta disciplinare e propone l'allontanamento degli ospiti
- assicura le forniture, il confezionamento e somministrazione quantitativa e qualitativa dei pasti, il rispetto della tabella dietetica, accerta che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico prescrivente
- controlla l'attività di tutti i servizi interni, sia generali sia di assistenza immediata ed urgente, intervenendo con opportuni provvedimenti di miglioramento e coordinamento
- organizza l'attività del personale stabilendo i turni e settori di lavoro
- predispone un archivio con le cartelle personali degli ospiti e ne cura la riservatezza
- garantisce il mantenimento delle normali condizioni igieniche e di efficienza e sicurezza della struttura, curando la tempestiva attuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria
- propone al Comune eventuali lavori di straordinaria manutenzione
- raccoglie dati statistici
- predispone ogni tre mesi o quando se ne rilevi la necessità una relazione sull'andamento del servizio da presentare ai servizi sociali comunali
- collabora con i servizi sociali comunali per quanto concerne il benessere degli ospiti e di tutti gli utenti dei servizi presenti
- riceve eventuali comunicazioni, istanze, proposte e/o lamentele degli ospiti e degli utenti esterni relative al funzionamento dei servizi, provvedendo nei limiti del possibile alla loro soluzione in collaborazione con il responsabile dei servizi sociali.

2. EDUCATORE PROFESSIONALE E ANIMATORE DI COMUNITA'

Si occupa e concorre alla programmazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi e attività educative, formative, ricreative e di aggregazione socio-culturale per gli

ospiti della comunità e per gli esterni che frequentano il centro di aggregazione sociale. In particolare:

- predispone le attività di socializzazione fra gli ospiti della comunità
- organizza attività ludico ricreative e di formazione per anziani, giovani e minori anche all'esterno della struttura
- predispone la programmazione mensile e una relazione bimestrale sulle attività svolte
- instaura rapporti di collaborazione per le attività ricreative e di laboratorio con gli anziani tenendo conto delle loro esigenze

3. OPERATORE SOCIO SANITARIO

Avrà le seguenti mansioni:

- cura giornaliera degli ospiti, garantendo in casi particolari la cura e l'igiene della persona e l'assistenza per il bagno
- assistenza completa degli ospiti e sorveglianza sia diurna che notturna;
- distribuzione dei pasti in sala mensa e somministrazione dei pasti alle persone momentaneamente allettate e/o impediti in tal senso;
- garantire, in collaborazione con l'animatore e/o con i gruppi di volontari, l'attività di carattere ricreativo e socio culturale;
- garantire il sostegno ad ogni nuovo ospite al fine di un corretto inserimento alla vita della comunità
- verifica la corretta assunzione dei farmaci dietro indicazione del medico di base;
- segnalare tempestivamente qualunque sintomo di patologia nell'anziano;
- garantire l'accompagnamento degli ospiti nelle strutture sanitarie o altri enti;
- garantire ogni altra eventuale incombenza inerente a tale figura professionale.

4. CUOCO

In possesso di qualifica professionale, dovrà espletare tutte le mansioni inerenti la propria qualifica per la preparazione e confezionamento del vitto, in particolare svolge le seguenti mansioni:

- preparazione dei pasti secondo le disposizioni delle tabelle dietetiche e il menù giornaliero approvato dalla ASL;
- si occupa del porzionamento e somministrazione dei pasti;
- si occupa della pulizia della cucina in collaborazione con il personale generico;
- si occupa della conservazione dei cibi in modo corretto;
- provvede all'acquisto, al controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti alimentari necessari;
- e' responsabile della attrezzature da lavoro e della loro sistemazione, dell'igiene e della pulizia dei locali della cucina degli utensili e delle stoviglie;
- segnala al coordinatore i lavori di manutenzione da effettuare;
- effettua tutte le operazioni di preparazione, distribuzione e consumo degli alimenti, di pulizia delle stoviglie, suppellettili e altre attrezzature utilizzate, secondo quanto previsto nel "Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP)" redatto ai sensi del D. Lgs. 155/97, depositato nei locali della mensa.

5. PERSONALE GENERICO AUSILIARIO

Il personale che sarà impiegato dovrà avere esperienza nell'area degli anziani e dovrà fornire le seguenti mansioni:

- pulizia giornaliera dei locali interni ed esterni;
- riordino delle camere;
- pulizie straordinarie;
- lavaggio ed eventuale rammendo e stiratura degli indumenti e della biancheria;
- collaborazione con il cuoco per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina e delle relative stoviglie;
- collaborazione con gli operatori qualificati nella distribuzione dei pasti;
- ritiro corrispondenza e commissioni di vario genere;
- ogni altra incombenza che risultasse inerente a tale mansione.

6. PERSONALE DELLA COMUNITA' INTEGRATA

Le figure professionali specifiche per la comunità integrata sono: infermiere professionale, tecnico della riabilitazione, psicologo o altre eventuali professionalità agiranno attraverso uno stretto coordinamento con la A.S.L. territoriale competente in quanto l'organizzazione del servizio presuppone una forte integrazione tra la componente socio-assistenziale (prevalente) e la componente sanitaria riabilitativa.

Tali figure professionali dovranno garantire la salute dell'ospite e per tale ci si riferisce alle prestazioni fornite attraverso la figura dell'Infermiere professionale, quali la somministrazione di farmaci e di altri interventi prescritti e controllati dal medico curante.

I programmi delle terapie saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività di aiuto psicologico, sociale e di animazione proposte devono costituire un'opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona.

Tutti gli operatori, indipendentemente dalla qualifica professionale, hanno l'obbligo e il dovere di collaborare e, qualora si rendesse necessario per motivi urgenti e di organizzazione, avvisare e/o accompagnare le persone nelle strutture sanitarie sia locali che extracomunali.

Art. 30 - Turni e orari di lavoro

I turni e gli orari di lavoro sono stabiliti, in riferimento alle esigenze del centro sociale e per ogni figura professionale, dal responsabile della struttura garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni figura professionale, col rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. Al tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

Art. 31 - Personale esterno alla comunità

Il Comune opera all'interno della comunità alloggio attraverso propri organi di consultazione, coordinamento e controllo:

- il responsabile dei servizi sociali;
- l'assistente sociale.

Il responsabile dei servizi sociali ha il compito di fungere da presidente del consiglio di rappresentanza del centro e di collaborare con il responsabile della comunità sulla qualità di vita riferita agli ospiti. Egli inoltre:

- predispone le risorse complessive per sostenere gli ospiti della comunità e le attività svolte nella struttura sociale;
- verifica periodicamente l'attività e il piano di lavoro della struttura sociale;
- predispone riunioni, incontri, gruppi di lavoro, attinenti alla realtà della comunità alloggio e del contesto sociale.

L'assistente sociale svolge le seguenti funzioni:

- stesura della graduatoria per le ammissioni alla comunità, effettuata di concerto con il concessionario;
- verifica di tutti i casi inseriti e interviene nella prevenzione di situazioni multiproblematiche;
- studio le dinamiche individuali e collettive delle interrelazioni fra gli ospiti e la comunità sociale;
- predisposizione, con le associazioni di volontariato, di progetti di intervento sociale;
- collaborazione con il responsabile della struttura e con il responsabile dei servizi sociali alla verifica e al controllo delle esatte prestazioni oggetto dell'appalto;
- predisposizione di relazioni sull'andamento complessivo del servizio da sottoporre al responsabile dei servizi sociali.

Art. 32 - Volontariato

È riconosciuta l'alta funzione d'utilità sociale del volontariato. Le organizzazioni di volontariato potranno esprimere la loro disponibilità al Comune mediante domanda scritta. L'autorizzazione sarà concessa dal responsabile previa indagine sulle attività svolte dal volontariato con apposito programma e accordo con gli operatori e i responsabili della comunità. L'opera dei volontari all'interno della struttura sociale sarà coordinata dal responsabile della struttura.

Art. 33 - Consiglio di rappresentanza del Centro

Il Consiglio di rappresentanza della struttura esprime parere sulla programmazione annuale delle attività del centro, dà indicazioni sulla fruizione dei servizi rispetto alle esigenze dell'utenza e della popolazione nel suo complesso. Il Consiglio propone provvedimenti relativi al buon funzionamento del centro, alle esigenze della vita comunitaria e alle varie iniziative che si intendono portare avanti. Il Consiglio di rappresentanza è così composto:

- responsabile dei servizi sociali del Comune o suo delegato che lo presiede;
- assistente sociale del Comune;
- coordinatore/responsabile del centro;
- due rappresentanti degli utenti residenti nella struttura;
- due rappresentanti degli utenti esterni (un giovane e un ultrasessantacinquenne).

I rappresentanti degli utenti sono eletti ogni due anni.

Alle sedute può partecipare il Sindaco e l'Assessore ai servizi sociali del Comune. Il Consiglio è convocato dal Presidente, d'intesa con il responsabile del Centro, per iniziativa propria o di un terzo dei membri almeno una volta l'anno.

Art. 34 - Vigilanza e verifica periodica dei requisiti

Il Comune:

- esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e disponendo tutti i provvedimenti e le modalità che l'Amministrazione, avvalendosi delle figure preposte, riterrà opportuno;
- potrà disporre i provvedimenti più opportuni nell'interesse degli utenti dei servizi erogati. Per una migliore funzionalità del controllo, il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria agli incaricati della vigilanza.
- si riserva il diritto ad effettuare i necessari controlli e riscontri sull'applicazione delle normative contrattuali a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci;
- esercita la vigilanza e verifica periodica dei requisiti sulla struttura sociale ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

Sarà compito del soggetto gestore verificare periodicamente i requisiti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento ed all'esercizio dell'attività.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato in questo regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

In particolare quanto previsto nelle disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella Legge 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 "organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013 resa definitiva dalla delibera G.R. 50/17 del 3/12/2013.

Questo regolamento entra in vigore appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.